CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GEBHARD

Introduzione dell'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

Presentata il 6 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Da qualche decennio in Italia è normale che i padri assistano alla nascita dei loro figli, anche in clinica o in ospedale. In genere vivono questa esperienza come un arricchimento personale e si rivelano per le loro compagne un importante aiuto in un momento così particolare. Al di là di questo aspetto, i diritti dei padri sono tuttavia ancora molto limitati.

Sin dai primi giorni di vita del bambino, nelle strutture sanitarie si delinea una differenza strutturale nel rapporto con la madre rispetto a quello con il padre che, dovendo rispettare gli orari di visita, è meno presente. Ma è ancora più grave il fatto che in Italia i padri abbiano diritto a un solo giorno di congedo parentale, aumentato di recente solo in via sperimentale a quattro giorni.

Oltretutto, in alcune aziende il giorno di congedo parentale deve essere comunicato con largo anticipo, anche se molto spesso la data effettiva del parto è difficilmente prevedibile.

A ciò si aggiunga che, al loro rientro a casa dopo il lieto evento, le madri si ritrovano spesso ad affrontare da sole la quotidianità, fatta di lavori domestici e di attività di cura del neonato, e tutto questo aumenta anche il rischio di disturbi dell'umore *post* parto. In molti casi, quindi, la presenza del compagno non è solo utile, ma può rivelarsi addirittura indispensabile.

Anche partendo da condizioni ottimali, per la relazione tra genitori e figli è più che positivo e salutare che sia la madre sia il padre possano condividere fin dall'inizio le gioie e i doveri che comporta la nascita di un figlio.

Quanto osservato vale, naturalmente, anche per le famiglie costituite dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, istituite con l'articolo 1 della legge n. 76 del 2016.

Attualmente, la madre « sociale » non ha alcun diritto al congedo parentale e la madre « naturale » è lasciata sola.

La presente proposta di legge nasce a seguito di una votazione del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano del 7 marzo 2018 e intende, pertanto, riconoscere in modo strutturale un congedo obbligatorio di tre settimane per l'accompagnamento della nascita ai padri e alle compagne delle madri registrate nell'ambito di unioni civili tra persone dello stesso sesso nei cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un ulteriore periodo di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria valutata in un miliardo e 600 milioni di euro secondo un calcolo approssimativo, fatto in base alle coperture utilizzate al momento dell'istituzione, in via sperimentale, del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

La copertura finanziaria individuata modifica l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, assoggettando interamente all'IRPEF gli immobili non locati, ai fini dell'IMU, che a legislazione vigente, invece, lo sono solo nella misura del 50 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, nonché di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dopo l'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« Art. 28-*bis*. – *(Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità)*. – *1*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, il padre lavoratore dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di venti giorni entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di venti giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Nei periodi di astensione di cui al presente comma, al padre lavoratore spetta il trattamento previsto dall'articolo 22. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione scritta al datore di lavoro del periodo scelto per l'astensione dal lavoro, con un preavviso di almeno quindici giorni.

2. La disposizione del comma 1 del presente articolo si applica anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, istituite dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al terzo

periodo, le parole: « situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, » e le parole: « nella misura del cinquanta per cento » sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. L'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. La disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.